

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

**APPROVAZIONE NUOVO STATUTO DELL'AZIENDA FARMACEUTICA
MUNICIPALIZZATA DI BUSTO GAROLFO.**

Nr. Progr. **14**

Data **20/04/2021**

Seduta NR. **3**

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 20/04/2021 alle ore 21:00

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA MEDIANTE SISTEMA INFORMATICO, oggi 20/04/2021 alle ore 21:00 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini previsti dalla legge vigente.

Fatto l'appello nominale risultano:

| <i>Cognome e Nome</i> | <i>Pre.</i> | <i>Cognome e Nome</i> | <i>Pre.</i> | <i>Cognome e Nome</i> | <i>Pre.</i> |
|----------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| BINAGHI FRANCESCO | S | CARNEVALI STEFANO | S | D'ELIA PATRIZIA | S |
| BIONDI SUSANNA | S | SELMO RAFFAELA | S | LUONI MASSIMO LUIGI | S |
| CAMPETTI PATRIZIA | S | LA TEGOLA ANNA | S | CARDANI LUIGI | S |
| TUNICE VALENTINA | S | DELL'ACQUA ALDO | S | | |
| MILAN ANDREA | S | DIANESE DANIELE | S | | |
| RIGIROLI GIOVANNI | S | PIRAZZINI ANGELO | S | | |
| ZANGIROLAMI MARCO | S | LUNARDI SABRINA | S | | |
| <i>Totale Presenti: 17</i> | | | <i>Totali Assenti: 0</i> | | |

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. GIACINTO SARNELLI.

In qualità di PRESIDENTE, il Sig. BINAGHI FRANCESCO assume la presidenza e constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, , ,

OGGETTO:

**APPROVAZIONE NUOVO STATUTO DELL'AZIENDA FARMACEUTICA
MUNICIPALIZZATA DI BUSTO GAROLFO.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Alle ore 22,04 si assenta il Consigliere Pirazzini.

Udita e fatta propria la relazione e la proposta dell'Assessore relatore, nonché gli interventi dei Consiglieri succedutisi nel corso della discussione;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 20.04.1993, esecutiva, con la quale veniva approvato il nuovo statuto dell'Azienda Speciale "Azienda Farmaceutica Municipalizzata";

Viste le successive deliberazioni del Consiglio Comunale n. 76 del 16.10.95, n. 102 del 19.12.95 e n. 88 del 21.12.199 ed infine la n. 6 del 04.03.2013 inerenti le modificazioni apportate allo Statuto suddetto;

Valutata l'opportunità, concordata con l'Azienda Farmaceutica Municipalizzata, di introdurre alcune modifiche allo Statuto in vigore;

Rilevata inoltre la necessità di una revisione complessiva dello Statuto che tenga conto delle modifiche legislative intervenute dalla sua approvazione ad oggi;

Vista l'allegata bozza di Statuto dell'Azienda Farmaceutica Municipalizzata;

Rilevato che la proposta di modifica di Statuto è stata oggetto di esame da parte della competente Commissione Comunale Affari Generali nella seduta del 13 Aprile 2021;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole dal punto di vista tecnico espresso dalla Responsabile dell'Area Istituzionale e Risorse Umane;

Visto l'allegato parere del Revisore dei Conti acquisito dall'Ente con prot. n. 8717;

Con votazione unanime favorevole, espressa dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, il nuovo Statuto dell'Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Busto Garolfo, allegato al presente atto;
2. Di trasmettere copia della presente deliberazione all'Azienda Speciale "Azienda Farmaceutica Municipalizzata", ad intervenuta esecutività della medesima.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato;

Visto il 4° comma, dell'art. 134, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Con votazione unanime favorevole, espressa dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Alla conclusione, rientra il Consigliere Pirazzini.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 14 DEL 20/04/2021

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
FRANCESCO BINAGHI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIACINTO SARNELLI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera **14** del **20/04/2021**

OGGETTO

APPROVAZIONE NUOVO STATUTO DELL'AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA DI BUSTO GAROLFO.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 14/04/2021

IL RESPONSABILE DI AREA

Dott.ssa ROSSANA ARNOLDI

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Città Metropolitana di Milano

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

**OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERA CONCERNENTE L'APPROVAZIONE DELLE
MODIFICHE ALLO STATUTO DELL'AZIENDA FARMACEUTICA
MUNICIPALIZZATA**

Il Revisore dei Conti Dott. Salvatore Varano, nominato dal C.C. con apposita Deliberazione Consiliare;

Prende atto della proposta deliberativa in oggetto e della bozza di statuto allegata, che inerisce l'approvazione delle modifiche allo Statuto dell'Azienda Farmaceutica Municipalizzata;

Valutata la conformità delle suddette modifiche alla normativa vigente;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 239 del Testo Unico Enti Locali, approvato con il D.lgs 267/2000 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso argomentato

Visto lo Statuto e il Regolamento di Contabilità del Comune;

Visto il TUEL e la normativa correlata;

ESPRIME

Il proprio **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alle proposte modifiche dello Statuto dell'Azienda Farmaceutica Municipalizzata.

Busto Garolfo, 08/04/2021


IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Salvatore Varano

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Città Metropolitana di Milano

**STATUTO DELL'AZIENDA
FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA DI
BUSTO GAROLFO (MI)**

I – NATURA ED OGGETTO SOCIALE

ART. 1

E' costituita ai sensi della legge 8/6/1990 n. 142 l'azienda speciale "AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA", ente strumentale del Comune di BUSTO GAROLFO dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e imperna la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

ART. 2

L'azienda ha sede in BUSTO GAROFLO – L.go Volontari del Sangue n. 2.

ART. 3

L'Azienda ha per oggetto: la gestione di farmacie, la distribuzione intermedia alle farmacie pubbliche e private ed alle USSL, l'informazione e l'educazione sanitaria, l'aggiornamento professionale in ambito sanitario.

L'azienda inoltre può svolgere attività a tutela della salute pubblica e del benessere psicofisico della cittadinanza di Busto Garolfo.

Nell'ambito dei propri compiti l'azienda provvede:

- alla dispensazione e distribuzione delle specialità medicinali e dei preparati galenici, officinali e magistrali;
- alla vendita al pubblico di parafarmaci e prodotti dietetici e per l'igiene personale, cosmetici e prodotti omeopatici;
- alla fornitura di materiali di medicazione, presidi medico – chirurgici, reattivi e diagnostici.

L'Azienda può svolgere tutte le attività riconducibili all'oggetto sociale, anche partecipando ad enti, società, consorzi, solo nel caso in cui tali attività siano direttamente connesse e comple-mentari all'oggetto aziendale – nonché compiere operazioni immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie comprese le prestazioni di garanzie.

ART. 4

L'azienda può, previa stipulazione di apposita convenzione, svolgere i servizi ad essa affidati in altri Comuni.

ART. 5

L'Ente locale ne determina finalità ed indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali, qualora consentito dalla legislazione.

ART. 6

L'Azienda aderisce ad AS.SO.FARM (che rappresenta le Aziende Speciali, i Consorzi e i servizi farmaceutici e le Società che gestiscono le Farmacie pubbliche) associata alla C.I.S.P.EL.

II – I BENI AZIENDALI

ART. 7

Il capitale di dotazione dell'azienda è costituito dai beni mobili ed immobili, ivi compresi quelli innatura, e dai capitali assegnati inizialmente dal Comune, o successivamente acquisiti nel corso dell'attività.

ART. 8

L'Azienda ha la piena disponibilità del capitale conferito.

ART. 9

I beni mobili ed immobili in dotazione dall'Azienda sono classificati, descritti e valutati in apposito inventario tenuto secondo quanto disposto dal Codice Civile o dalle leggi speciali.

ART.10

Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti l'Azienda provvede:

- con l'incremento del fondo di dotazione conferito dal Comune;
- con i contributi in conto capitale dello Stato, delle Regioni e degli altri Enti Pubblici;
- con l'utilizzo di altre fonti di autofinanziamento;
- con i fondi appositamente accantonati; -
con prestiti anche obbligazionari.

III – ORGANI DELL'AZIENDA

ART. 11

Organi dell'Azienda sono:

- Il Consiglio di Amministrazione (in seguito, CDA);
- Il Presidente;
- Il Direttore;
- L'Organo di revisione

III- A) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 12

Il Presidente ed i membri del CDA vengono nominati dal Sindaco fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale e possiedono una speciale competenza tecnica ed amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. A pena di nullità di ciò si darà ampia motivazione nel verbale di nomina.

L'insediamento del CDA. deve avvenire nel termine di giorni 10 dalla nomina.

ART. 13

Non può ricoprire la carica di componente del CDA. chi sia in lite con l'Azienda, nonchè i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concernenti o comunque connesse ai servizi dell'Azienda, o i loro parenti e affini fino al quarto grado.

ART. 14

L'Azienda può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico e da un CDA. composto di 3 membri effettivi, compreso il Presidente, che rimangono in carica per la stessa durata del Consiglio Comunale e comunque fino all'insediamento del nuovo CDA e decadono nel caso di rinnovo del Consiglio Comunale.

Le disposizioni del presente Statuto relative al CDA ed al Presidente si applicano, in quanto compatibili, anche all'Amministratore Unico, che riveste altresì il ruolo di Presidente.

ART. 15

La qualità di membro del C.D.A. si perde quando vengono meno i requisiti di cui agli artt. 12 e 13, nell'ipotesi di cui all'art. 27 del presente statuto, e nei casi previsti dalla legge.

ART. 16

Il presidente è tenuto a notificare, entro 7 giorni, al Sindaco il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 15 e le vacanze che si sono verificate.

Tale notifica dovrà essere inviata anche all'interessato affinché possa inviare, nel termine di giorni 15, le proprie osservazioni al Sindaco. Il Sindaco delibera la decadenza dei Consiglieri.

La decadenza opera di diritto indipendentemente dalla nomina del successore.

ART. 17

I Consiglieri eletti in surroga durano in carica fino a quando sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

ART. 18

Il CDA viene convocato dal Presidente o dal Direttore o su richiesta di 2 Consiglieri, a mezzo avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno della riunione, da recapitare ai destinatari almeno 3 giorni prima della riunione.

Ciascun Consigliere può far richiesta di inserire specifici punti all'ordine del giorno, depositandoli in segreteria prima della convocazione.

Le sedute si tengono presso la sede sociale, salvo diverso avviso contenuto nell'avviso di convocazione.

ART. 19

In casi di urgenza, il C.D.A. può essere convocato con preavviso inferiore ai 3 giorni.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il motivo dell'urgenza.

In ogni caso non può essere invocata l'urgenza per l'approvazione degli atti fondamentali di cui all'art. 30.

ART. 20

Le sedute senza convocazione sono comunque valide se sono presenti tutti i Consiglieri e il Presidente.

In tal caso possono essere assunte delibere relative ad argomenti non all'ordine del giorno.

ART. 21

Le riunioni del CDA non sono pubbliche, salva diversa determinazione da votarsi a maggioranza assoluta dei votanti.

In ogni caso la pubblicità non è consentita ove si deliberi in ordine alla qualità o capacità di persone.

Alle sedute, salvo dispensa del Presidente, partecipa il Direttore, il quale ha il diritto di far verbalizzare il proprio parere sulle delibere dell'ordine del giorno.

ART. 22

Le sedute con convocazione sono valide con la presenza di almeno 2 consiglieri compreso il Presidente.

Il CDA. delibera a maggioranza dei votanti, non computandosi a tale effetto gli astenuti.

A parità di voti, il voto del Presidente vale doppio.

ART. 23

Le funzioni di Segretario sono esercitate dal Direttore, o da altra persona, dipendente dell'Azienda, all'uopo designata dal Presidente.

ART. 24

Le deliberazioni constano di processi verbali sottoscritti dal Presidente e Segretario.

Le copie dei verbali sono dichiarate conformi dal Presidente e dal Segretario o da chi ne fa le veci.

ART. 25

I componenti del CDA non possono prendere parte a sedute in cui discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi o i loro parenti od affini entro il quarto grado.

ART. 26

Il CDA. è sostituito dalla giunta municipale nei casi in cui non è in grado di deliberare per effetto del divieto di cui al precedente articolo o per altro legittimo motivo.

ART. 27

I Consiglieri decadono nel caso di assenza non giustificata a tre riunioni consecutive, o comunque se risultino assenzi ingiustificati ad oltre 50% delle sedute tenute in un anno, se il numero delle assenze è superiore a 5.

La decadenza è dichiarata dal Sindaco su segnalazione del Presidente a norma dell'art. 16 o, in caso di sua inerzia, del Direttore.

ART. 28

Le delibere del CDA non aventi ad oggetto gli atti fondamentali sono immediatamente esecutive e sono inviate per sunto, all'Amministrazione Comunale entro 15 giorni dall'adozione.

ART. 29

Il CDA è l'Autorità amministrativa massima dell'Azienda e nel rispetto delle finalità e degli indirizzi determinati dal Consiglio Comunale, per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali, esercita, senza alcuna eccezione, i più ampi poteri, che non siano per legge, statuto e regolamenti riservati al Presidente o al Direttore, riguardanti l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria dell'Azienda.

ART. 30

Gli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione soggetti, ai sensi di legge all'approvazione del Consiglio Comunale, sono le deliberazioni concernenti:

- a) il piano programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra Ente Locale ed Azienda Speciale;
- b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
- c) il bilancio consuntivo.

Il bilancio pluriennale ed annuale di previsione, la relazione previsionale annuale ed il conto consuntivo sono accompagnati da una relazione del CDA, che motivi anche gli scostamenti accertati rispetto alle previsioni, da sottoporre al Consiglio Comunale.

ART. 31

Gli atti di cui al precedente articolo sono inviati al Comune entro 15 giorni dall'adozione per i provvedimenti di competenza.

ART. 32

Il CDA oltre a quanto previsto dagli articoli 29 e 30 delibera in merito a:

a) l'ordinamento, il funzionamento dell'Azienda ed i regolamenti interni di servizio;

b) i prelevamenti dai fondi di riserva e la determinazione degli utili con i limiti di cui all'art. 59;

c) circa le operazioni di ricorso al credito a breve, anche mediante anticipazioni sui titoli;

d) nei limiti del piano-programma dell'Azienda l'assunzione dei mutui a medio ed a lungo termine ai quali l'azienda possa far fronte con mezzi propri stabilendo il piano di ammortamento e prevedendo tutto quanto all'uopo necessario;

approva:

e) la deliberazione delle spese, i contratti da stipularsi dal Direttore e vigila sull'attività dello stesso;

f) i regolamenti relativi all'organizzazione degli uffici, dei servizi, per il personale e i regolamenti di utenza per i rapporti relativi all'erogazione dei servizi, adottata per i soli provvedimenti demandategli dalla legge;

g) la determinazione dei contratti da stipularsi in economia ai sensi dell'art. 63 dello Statuto;

h) l'autorizzazione per il Direttore a stare in giudizio quando la lite non riguarda la riscossione di crediti o debiti dipendenti dal normale esercizio dell'impresa;

propone:

i) all'Ente Locale le modifiche allo Statuto da attuarsi per garantire un miglior funzionamento dell'Azienda.

ART. 33

I componenti del CDA hanno diritto al riconoscimento di un gettone di presenza per ciascuna seduta.

Il gettone di presenza per il Presidente è pari al limite massimo fissato dalla legge, per gli altri membri è pari al 70% del gettone riconosciuto al Presidente.

Tutte le spese relative sono a carico del bilancio aziendale.

ART. 34

Il CDA viene sciolto dal Sindaco quando:

- compia gravi e persistenti violazioni di legge;

- assuma delibere in evidente e grave contrasto con le finalità e gli indirizzi assegnategli dall'Ente Locale ai sensi dell'art. 23 legge 142/90;

- non approvi entro i termini stabiliti dalla legge, o dal presente Statuto, gli atti fondamentali.

Il Sindaco prima di emanare il provvedimento di revoca deve notificare agli interessati le motivazioni relative al provvedimento affinché questi possano rimettere nel termine di 15 giorni le proprie osservazioni.

ART. 35

In caso di scioglimento del CDA, l'Amministrazione dell'Azienda è assunta dalla Giunta Comunale.

III B) - IL PRESIDENTE

ART. 36

Il Presidente viene nominato dal Sindaco, rimane in carica per la durata prevista dall'art. 14 del presente Statuto e comunque fino all'insediamento del successore.

ART. 37

Il Presidente:

- a) rappresenta l'azienda nei rapporti con l'Ente Locale, le autorità statali e le autorità regionali;
- b) convoca il CDA;
- c) controfirma gli ordinativi di pagamento, la corrispondenza e gli atti del CDA;
- d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dal CDA;
- e) vigila sull'andamento dell'Azienda e sull'operato del Direttore;
- f) esegue gli incarichi affidategli dal CDA;
- g) adotta, in caso di necessità e di urgenza, e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del CDA stesso. Tali provvedimenti devono essere portati alla ratifica del CDA nella prima adunanza successiva all'assunzione.
- h) può delegare ad un Consigliere parte delle proprie funzioni.

ART. 38

In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Consigliere delegato, le funzioni di Presidente vengono assunte dal Consigliere anziano, intendendosi per tale quello con maggior anzianità di carica, o, a parità, di maggior età.

III C) – IL DIRETTORE

ART. 39

Il direttore dell'Azienda, oltre alle competenze attribuite per legge ha la responsabilità gestionale dell'Azienda nell'ambito della quale:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Azienda;
- b) esegue le deliberazioni del CDA;
- c) formula proposte al CDA;
- d) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del piano programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo, e del conto consuntivo;
- e) rappresenta l'Azienda in giudizio, con l'autorizzazione del CDA quando la lite non riguarda la riscossione di crediti dipendenti dal normale esercizio dell'azienda stessa;
- f) esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto, e dal CDA;
- g) dirige il personale dell'Azienda;
- h) adotta i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei vari servizi aziendali e per il loro organico sviluppo;
- i) decide le misure disciplinari inferiori alla sospensione e, nei casi d'urgenza, i provvedimenti di sospensione cautelativa dal servizio del personale, fermo restando quanto previsto in materia dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
- l) formula proposte per l'adozione dei provvedimenti di sospensione, licenziamento o equiparati del personale;
- m) presiede alle aste ed alle licitazioni private;
- n) stipula i contratti, con possibilità di delegare tale funzione a dirigenti dell'Azienda;
- o) provvede sotto la propria responsabilità agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento dell'Azienda nei casi ed entro i limiti previsti;
- p) firma gli ordinativi d'incasso e di pagamento;
- q) firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del presidente;
- r) vigila sul regolare invio degli atti fondamentali da parte del Segretario ove esista o, in mancanza, provvede direttamente;
- s) interviene personalmente nelle udienze di discussione delle cause di lavoro, con facoltà di consiliare o transigere la controversia. Può, tuttavia, farsi rappresentare da un dirigente o da un impiegato dell'Azienda previo conferimento di procura;
- t) compie tutti gli atti necessari a garantire il corretto e funzionale esercizio dell'impresa;
- u) ove richiesto nel bando di concorso o nella delibera di nomina, il Direttore d'azienda svolge anche le funzioni di Direttore di farmacia.

ART. 40

Il Direttore viene assunto per concorso pubblico e deve possedere i requisiti previsti dalla Legge sanitaria.

Prima d'assumere servizio, deve versare una cauzione di € 1.000,00 nominali in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, o tramite apposita fideiussione bancaria o assicurativa del medesimo importo, ex L. 10/06/82 n. 348.

ART. 41

Le funzioni di Direttore in caso di vacanza temporanea del posto o di assenza prolungata del titolare sono affidate ad altro Farmacista interno o quando ciò non sia possibile, a persona esterna in possesso dei necessari requisiti professionali.

Colui che è incaricato di svolgere temporaneamente le funzioni di Direttore in caso di vacanza del posto o di assenza o impedimento del titolare, è esentato dal prestare la cauzione prevista dall'art. 40 dello Statuto.

III D) – L'ORGANO DI REVISIONE

ART. 42

L'organo di revisione è composto da 1 membro eletto dal Consiglio Comunale nel rispetto delle vigenti leggi in materia.

ART. 43

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 bis del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68, il Revisore Deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito con il Decreto legislativo n. 88/92.

ART. 44

Il Revisore dura in carica 3 anni, non è revocabile, salvo quanto previsto dall'art. 46, e può essere rinominato una sola volta consecutivamente.

L'indennità di carica, di trasferta e i rimborsi spese sono determinati dal Consiglio Comunale all'atto della nomina.

ART. 45

Il Revisore di conti, nella relazione che è tenuto a redigere in sede di esame del rendiconto, deve attestare la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili nonché la conformità delle valutazioni di bilancio ed in particolare degli ammortamenti, degli accantonamenti e dei ratei e riscontri, ai criteri di valutazione di cui agli artt. 2425 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.

Il Revisore deve inoltre riscontrare, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà aziendale o ricevuti dall'Azienda in pegno, cauzione o custodia.

Il revisore può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni aziendali o su determinati affari.

Partecipa alle riunioni del CDA aventi all'O.d.G. l'approvazione degli atti fondamentali e quando invitato.

Le relazioni del revisore sono inviate trimestralmente al Sindaco, al CDA ed al Direttore.

ART. 46

Il Revisore viene revocato con delibera del Consiglio Comunale assunta con la maggioranza assoluta in quanto:

- ometta l'ispezione trimestrale;
- compia gravi e persistenti violazioni di legge;
- venga meno ai compiti di controllo e vigilanza.

Il Consiglio Comunale contemporaneamente provvede a nominare il nuovo revisore.

ART. 47

Le verifiche dell'organo di revisione vengono verbalizzate e trascritte nell'apposito libro.

ART. 48

Il rapporto di lavoro del personale dell'Azienda è parificato dagli articoli 2093 e 2129 c.c., nella struttura e nella disciplina giuridica sostanziale e processuale, al rapporto di diritto privato.

La privatizzazione del rapporto di lavoro con l'Azienda comporta l'assoggettamento del trattamento economico e normativo dei dipendenti alla disciplina giuridica regolata nei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle leggi vigenti in materia.

Il contratto collettivo applicato è: Contratto collettivo nazionale di lavoro per dipendenti delle imprese gestite o partecipate dagli Enti Locali, esercenti Farmacie, parafarmacia, magazzini farmaceutici all'ingrosso, Laboratori di farmacia.

ART. 49

Le assunzioni del personale farmacista avvengono nel rispetto delle procedure ed in base ai requisiti stabiliti secondo il contratto di categoria.

ART. 50

Il dipendente dell'Azienda non può esercitare alcuna professione, impiego commercio o industria nonché ogni altro incarico retribuito, che non sia stato espressamente e preventivamente autorizzato dal CDA e in ogni caso che vada a pregiudizio o in concorrenza con l'attività aziendale.

ART. 51

L'attività dell'azienda è improntata a garantire la massima trasparenza e informazione nei confronti della cittadinanza.

A tal fine l'Azienda è tenuta a garantire una risposta scritta agli eventuali reclami degli utenti.

ART. 52

In applicazione del disposto della legge 7 agosto 1990 n. 241, l'Azienda è tenuta entro 15 giorni dalla richiesta a consentire la consultazione dei documenti amministrativi ai sensi degli artt. 22 e segg. legge citata.

All'uopo l'interessato deve presentare domanda in carta libera indicando il motivo per il quale chiede la documentazione.

Il CDA entro il termine di cui al primo comma, deve deliberare in ordine alla sussistenza di motivi che ostino all'accoglimento della richiesta ai sensi dell'art. 24 della legge 241/90 e del regolamento dell'Azienda.

V – PIANI AZIENDALI E BILANCI

ART. 53

Il piano programma di cui all'art. 38 L. 902 di cui all'art. 38 L. 902 del 04/10/86 è deliberato dal CDA dell'azienda secondo gli indirizzi determinati dal Consiglio Comunale entro 6 mesi del suo insediamento, e viene revisionato in sede di approvazione del bilancio pluriennale.

Il piano programma di cui all'art. 3 della L. 23/04/81 N. 153, è deliberato dal CDA dell'Azienda secondo gli indirizzi determinati dall'Ente Locale.

Esso contiene le scelte e gli obiettivi che in-tendono perseguire indicando, tra l'altro, il rapporto alle scelte ed agli obiettivi suddetti:

- le dimensioni territoriali ed i livelli tecnologici economicamente ottimali di ogni servizio;
- i livelli di prestazioni dei servizi e gli indici di produttività aziendale raffrontati nel tempo e nello spazio con i dati disponibili di altre aziende del settore;
- il programma pluriennale degli investimenti per l'ammodernamento degli impianti e per lo svi-luppo dei servizi;
- le modalità di finanziamento dei programmi di investimento;
- le previsioni e le proposte in ordine alla politica di calmieramento dei prezzi;
- la politica del personale, con particolare riferimento ai modi ed alle forme del ricercare la più ampia e continua partecipazione dei lavoratori alla migliore gestione dei pubblici servizi.

Il piano-programma deve essere aggiornato annualmente in sede di aggiornamento del bilancio pluriennale.

ART. 54

Il bilancio pluriennale di previsione, è redatto in modo da consentire il rispetto del piano-programma ed ha durata pari a quella del bilancio pluriennale della regione di appartenenza.

Esso è articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti, mettendo in evidenza gli investimenti previsti ed indicando le relative modalità di finanziamento.

Il bilancio pluriennale comprende, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione.

Esso si basa sui valori monetari costanti riferiti al primo esercizio; è scorrevole ed è annualmente aggiornato in relazione al piano-programma, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione che formano oggetto di apposita distinta evidenziazione.

ART. 55

L'esercizio sociale si chiude il 31/12 di ogni anno.

Il bilancio preventivo è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 15/10 dell'anno precedente ed il bilancio consuntivo entro il 15/04 dell'anno successivo.

I bilanci preventivi non possono chiudersi in perdita.

ART. 56

Entro il 15/10 di ogni anno, il CDA delibera il bilancio preventivo economico annuale dell'Azienda relativo all'esercizio successivo.

Detto bilancio dovrà considerare, tra i ricavi, i contributi in conto esercizio spettanti all'Azienda in base alle leggi statali e regionali ed i corrispettivi a copertura di minori ricavi e di maggiori costi per i servizi richiesti dal Comune all'Azienda a condizione di favore, ovvero dovuti a politiche di calmieramento dei prezzi o ad altri provvedimenti disposti dal Comune per ragioni di carattere sociale.

Al predetto bilancio dovranno essere allegati:

- 1) il programma degli investimenti da attuarsi nell'esercizio con l'indicazione della spesa pre-vista nell'anno e delle modalità alla sua copertura;
- 2) il riassunto dei dati del conto consuntivo al 31 dicembre precedente, nonché i dati statistici ed economici disponibili in ordine alla gestione dell'anno in corso;
- 3) la tabella numerica del personale, suddivisa per contratto collettivo di lavoro applicato e per ciascuna categoria o livello d'inquadramento, con le variazioni previste nell'anno;
- 4) il prospetto relativo alle previsioni del fabbisogno annuale di cassa;
- 5) la relazione illustrativa delle singole voci di costo e di ricavo.

ART. 57

Entro il 31 marzo, il Direttore presenta al CDA il bilancio consuntivo della gestione conclusasi al 31 dicembre precedente, sentito l'organo di revisione relativamente alle quote degli ammortamenti e degli accantonamenti, nonché alla valutazione dei ratei e dei risconti.

Il Conto Consuntivo si compone del conto economico, dello stato patrimoniale e della nota integrativa, redatti in conformità agli schemi previsti dalle normative e corredati dagli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati in essa contenuti.

Le risultanze di ogni voce di costo dovranno essere comparate con quelle del bilancio preventivo e dei due precedenti conti consuntivi.

Nella relazione illustrativa del conto consuntivo, il Direttore dovrà fra l'altro indicare:

- a) i criteri di valutazione degli elementi della situazione patrimoniale;
- b) i criteri seguiti nella determinazione delle quote di ammortamenti e degli accantonamenti per le indennità di anzianità del personale e di eventuali altri fondi;
- c) le motivazioni degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione;
- d) un raffronto dei costi e dei ricavi di ciascun esercizio con i dati medi nazionali ed indici di carattere tecnico, economico e finanziario comparabili con quelli elaborati annualmente anche dalla Confederazione Italiana dei Servizi Pubblici degli Enti Locali (CISPEL) ai fini di giudizio in termini di economicità ed efficienza dei servizi gestiti.

Qualora il bilancio consuntivo venga chiuso in deficit il CDA, oltre gli adempimenti di legge, dovrà redigere una dettagliata relazione indicante la causa ed i motivi del deficit da allegarsi al bilancio stesso, e contenente altresì l'indicazione dei mezzi per il relativo ripiano comprendendovi il fondo di riserva, quelli riportati da apposite disposizioni di legge, ed i finanziamenti a carico del bilancio comunale.

Il CDA. delibera entro il 15 aprile il bilancio consuntivo e lo trasmette entro i 5 giorni successivi all'Organo di revisione per la relazione che deve essere presentata al Consiglio dell'Azienda entro i quindici giorni successivi.

Il bilancio consuntivo corredato degli allegati e delle relazioni come sopra descritte, unitamente alla relazione del revisore, deve essere trasmesso al Comune entro il 15 maggio.

ART. 58

Gli utili sono destinati nell'ordine seguente:

- 20% al fondo di riserva ordinario, fino a che questo non raggiunga il 50% del Capitale Sociale dell'Azienda;
- 5% al fondo di riserva straordinario, fino a che questo non raggiunga il 30% del Capitale Sociale dell'Azienda;
- 20 % al fondo finanziamento degli investimenti;
- 20 % al fondo per il rinnovo aziendale;

un ulteriore 10% può essere destinato ad un fondo di copertura costi sociali, fino a che questo non raggiunga il 25% del Capitale Sociale dell'Azienda.

L'utile rimanente verrà versato all'Ente Locale entro 5 mesi dall'approvazione del Conto Consuntivo da parte del Consiglio Comunale, con deliberazione divenuta esecutiva.

Può essere operata la compensazione con quanto dovuto dal Comune a copertura dei costi sociali o ad altro titolo.

Il provvedimento di compensazione relativo è notificato entro 30 giorni al Consiglio Comunale.

VI – LE SCRITTURE CONTABILI

ART. 59

L'azienda deve tenere le scritture contabili previste dalla legge, nonché:

- il libro giornale;
- il libro degli inventari;
- il libro delle riunioni del CDA;
- il libro delle verifiche dell'Organo di revisione;
- il libro delle obbligazioni, ove esistenti.

I libri devono essere tenuti ai sensi degli artt. 2214 e segg. cod. civ., in quanto applicabili.

Le scritture contabili devono consentire:

- a) la rilevazione dei costi e dei ricavi d'esercizio e le variazioni negli elementi attivi e passivi patrimoniali raggruppati secondo il modello di conto economico e di stato patrimoniale previsti dal bilancio-tipo approvato con D.M. 26 aprile 1995;
- b) la determinazione ed il controllo dei costi e, ove possibile, dei ricavi per prodotto o per servizio, nonché per i centri di responsabilità, secondo le più aggiornate tecniche per il controllo di gestione;
- c) la rilevazione del capitale di dotazione assegnato all'Azienda dal Comune;
- d) la rilevazione dei rapporti di debito e di credito tra l'Azienda ed il Comune relativi all'esercizio;
- e) la rilevazione dell'ammontare del fondo di ammortamento diviso per cespiti.

ART. 60

L'Azienda per il perseguimento dei propri fini istituzionali provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni, alla vendita, agli acquisti, alle permutate, alle locazioni ed ai servizi in genere, provvedendo ad apposite gare, salvo il ricorso alla trattativa privata ed al sistema in economia nei casi di seguito indicati agli artt. 62, 63 e 64.

Per le gare, si applicano le disposizioni di legge e le procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria.

ART. 61

Il CDA può deliberare il ricorso alla trattativa privata nei seguenti casi:

- 1) quando, per qualsiasi motivo, la pubblica gara non abbia dato luogo ad aggiudicazione;

2) per l'acquisto, noleggio o locazione di beni nazionali o esteri la cui produzione è garantita da privativa industriale o che da una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;

3) per l'acquisto o locazione di immobili inerenti l'attività esercitata;

4) quando l'urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori e delle forniture di beni e di servizi è dovuta a circostanze imprevedibili, ovvero alla necessità di far eseguire le prestazioni a spese ed a rischio delle ditte inadempienti non consenta l'indugio della pubblica gara;

5) per l'affidamento di particolari studi, ricerche e sperimentazioni richiedenti alta competenza tecnica o scientifica, nonché in ogni altro caso in cui ricorrano speciali ed eccezionali circostanze che non consentano l'applicazione dell'art. 61.

In tal ultimo caso, nella delibera motivata deve essere determinato anche il numero minimo di ditte da interpellare, secondo la qualità del contratto ed il suo valore.

ART. 62

Il CDA delibera i lavori, le forniture, i servizi e le opere che possono essere eseguiti in economia nell'esercizio sociale, nonché le relative modalità.

Il CDA. può modificare detta delibera in ogni momento qualora sussistano i motivi di opportunità, da indicarsi a pena di nullità nella delibera.

ART. 63

In ogni caso sono eseguite in economia indipendentemente dal valore le seguenti opere e servizi:

- spese postali e telegrafiche;
- imposte e tasse per: circolazione auto e motomezzi, permessi, autorizzazioni, esercizio di farmacie, magazzini, depositi;
- concessioni governative, canoni, IRES, IRAP, contributi associativi di categoria fra Aziende etc.

ART. 64

Alla effettuazione delle operazioni in economia provvede il Direttore sotto la propria responsabilità, nell'ambito e con i limiti imposti dalla delibera del CDA di cui all'art. 63.

VII – NORME FINALI

ART. 65

Il presente Statuto entra in vigore dal momento dell'intervenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.

ART. 66

Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Statuto si intendono di natura dinamica e, pertanto, la modifica di norme legislative, statutarie e comunque altre disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o comunque l'emanazione di nuove norme in relazione alle stesse, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Statuto.